N. 99 Reg. ordinanze 2018
Ordinanza del 26 gennaio 2018 della Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Montaguti Giampaolo c/Regione Emilia Romagna

SEZIONE
N° 3
REG.GENERALE
N° 1192/2016
UDIENZA DEL
22/09/2017 ore 09:00
N°
841/03/17
PRONUNCIATA IL:
22 SET. 2017
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
26 GEN. 2018
Il Segretario
IL SEGRETARIO
(Patrizia La Corte)
La Corte

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **BOLOGNA** SEZIONE **3**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**MARULLI**	**MARCO**	**Presidente e Relatore**
☐	**BUCCELLI**	**MORRIS**	**Giudice**
☐	**GIORGI**	**GIOVANNI**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

ORDINANZA

- sul ricorso n. 1192/2016
  depositato il 20/12/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 02020160019558336 000 TAS.AUTOMOBII 2013
  contro:
REGIONE EMILIA ROMAGNA

proposto dal ricorrente:
MONTAGUTI GIAMPAOLO
VIA CAMPAIAIO 14 - GRANAGLIONE 40046 ALTO RENO TERME BO

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA
(artt. 7 e 14 della legge n. 546/92 n. 15)
La presente copia, composta da n. 3 fogli,
è conforme all'originale di n. 3 fogli
depositato presso questo Ufficio
Bologna li 12 MAR. 2018
IL SEGRETARIO
(Patrizia La Corte)
La Corte

1192/2016

LA COMMISSIONE

Rilevato in fatto che, impugnando l'estratto di ruolo in atti, comprovante l'iscrizione a ruolo della somma di euro 640,75 a fronte della mancata corresponsione della tassa automobilistica dovuta per l'anno 2013 in relazione al veicolo tg BOE52419, ne ha chiesto l'annullamento sul presupposto che il veicolo in questione, essendo stato immatricolato nell'anno 1990, godeva dell'esenzione prevista dall'art. 63, comma 2, l. 342/2000; che si è costituita la Regione Emilia Romagna chiedendo respingersi il ricorso, giacché la specie risulta regolata dall'art. 7, comma 2, l.reg. 15/2012 che esenta i veicoli ultraventennali, come quello del ricorrente – che, peraltro non soddisfa le altre condizioni ivi prescritte – dal pagamento della tassa in questione a condizione che siano classificati d'interesse storico o collezionistico e siano iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo;

considerato in diritto che in relazione alla vicenda in decisione occorre sollevare d'ufficio in quanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale dianzi richiamata;

che, invero, quanto alla rilevanza, mette conto osservare che la Regione, come dalla stessa espressamente enunciato nelle proprie controdeduzioni, ha inteso procedere alla riscossione del tributo evaso sul presupposto che l'autoveicolo di che trattasi ricade nella fascia di anzianità compresa tra i 20 ed i 30 anni, sicché, non essendone attestato l'interesse storico o collezionistico in ragione della pregressa iscrizione in uno dei registri a ciò deputati, non gode dell'esenzione prevista dall'art. 7 in parola ed è perciò assoggettato al pagamento della tassa dovuta in via ordinaria; che è dunque evidente che, malgrado l'anzianità comprovata dalla data di immatricolazione, la tassa è qui pretesa in quanto l'art. 7, prescrivendo a decorrere dal 1 gennaio 2013, ai fini del riconoscimento dell'interesse storico o collezionistico del veicolo e, dunque, dell'esenzione dalla tassa, l'iscrizione in uno dei predetti registri, ne prevede in difetto – come accade nel caso dell'odierno ricorrente il cui veicolo non è in possesso di alcuna delle predette iscrizioni – l'esazione in via ordinaria, onde è del tutto conseguente che la definizione della controversia dipenda dalla regolazione o meno di essa alla luce della norma richiamata, non trovando ciò ostacolo nella considerazione che, in disparte dalla sua applicabilità, il ricorrente non ne trarrebbe comunque beneficio, restando per vero soggetto alla riscossione della tassa ordinariamente dovuta;

che, al contrario, la considerazione testè declinata porta invece ad evidenziare che la questione, oltre che rilevante, non è neppure manifestamente infondata violando la norma citata i parametri indicati dagli artt. 117, comma 4 e 119, comma 2 Cost.; che occorre invero rimarcare come già altrove precisato (sent. n. 288 del 2012) che alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 7 l. 42/1999, circa la distinzione dei tributi di competenza regionale tra i tributi derivati dallo Stato e tributi propri e dall'art. 8 D.lgs. 68/2011, che ne ha devoluto alle Regioni la disciplina, la tassa automobilistica resta pur sempre un tributo derivato, di modo che la Regione, con riferimento ad essa " a) non può modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e

passivi); b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente); c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale", tanto più che il comma 2 dell'art. 8 citato ne affida la disciplina alle Regioni "fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale"; che occorre poi ancora evidenziare che la materia di che trattasi era regolata dall'art. 63 l. 342/2000, il cui comma 2 stabiliva che l'esenzione dal pagamento della tassa prevista dal comma 1 per i veicoli ultratrentennali "è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni", affidando, al comma 3, il compito di procedere alla loro individuazione "con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI"; che ciò premesso ne discende che, siccome l'art. 63 anzidetto è stato abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2015 dall'art. 1, comma 666, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, al tempo in cui la Regione, valendosi dei poteri devolutile dall'art. 8 D.lgs. 68/2011, procedeva con l'art. 7 l. reg. 15/2012 a disciplinare la tassa automobilistica non avrebbe potuto eccedere i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale – e neppure secondo la lettura di costituzionalità sopra ricordata escludere esenzioni, già previste dalla legge statale – e non avrebbe appunto potuto – se non appunto violando l'art. 117, comma 4 e l'art. 119, comma 2, Cost. – dettare una disciplina che in palese obliterazione della norma statale e del beneficio da essa testualmente prevista in favore di tali categorie di veicolo restringesse il campo di fruibilità dell'esenzione, prevedendo che non lo fossero i veicoli ultraventennali privi dell'iscrizione ad uno dei registri tenuti dagli enti riconosciuti;

che risultando perciò la sollevata di questione legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata ne va investita per la sua soluzione la Corte Costituzionale

PQM

visto l'art. 23, comma 1, della citata Legge n. 87/1954

- solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 comma 2, l. reg. 21 dicembre 2012, n. 15 per violazione dell'art. 117, comma 4 e 119, comma 2, Cost.;

- ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

- sospende il giudizio;

- ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna e che sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna

Bologna, 22 settembre 2017

Il Presidente/relatore
Dr. Marco Marulli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BOLOGNA
(artt. 7 e 14 della legge 4...28 n. 15)
La presente copia, composta da n. 3 fogli,
è conforme all'originale di n. 3 fogli
depositato presso questo Ufficio
Bologna, li - 2 FEB. 2018
IL SEGRETARIO
(Patrizia La Corte)

Bologna, 12 MAR. 2018
Io sottoscritto LA CORTE PATRIZIA ho oggi stesso notificato il presente atto, nei locali di questa commissione, consegnandolo al Signor MONTAGUTI GIAMPAOLO nella sua qualità di RICORRENTE che ha firmato.
FIRMA DEL CONSEGNATARIO

IL SEGRETARIO
(Patrizia La Corte)